

EDILIZIA - ARTIGIANATO**BERGAMO Accordo provinciale di lavoro 08/03/2011****Apprendistato professionalizzante - Formazione - Comparto artigiano****Verbale di stipula**

Addì, 8 marzo 2011

tra

Confartigianato

CLAAI

CNA

e

FENEAL--UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

In riferimento

All'accordo territoriale del 4 giugno 2009 afferente la nuova articolazione del percorso formativo per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (D.Lgs. n. 276/2003, ex art. 49).

Convengono le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) la formazione dell'apprendistato professionalizzante per il settore edile ed affine artigiano e delle PMI della provincia di Bergamo e comunque per le imprese iscritte all'Edilcassa artigiana di Bergamo verrà articolata mediante una programmazione che preveda che siano erogate per il primo anno almeno 24 ore anziché le 30 del precedente accordo, sulle 42 ore di formazione trasversali, tramite l'ausilio dell'Ente bilaterale, con particolare riferimento ai contenuti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, alle competenze relazionali ed alla sicurezza e prevenzione degli infortuni;

2) nelle annualità successive le parti concordano che dovranno invece essere erogate almeno 24 ore di formazione trasversale sempre tramite l'ausilio dell'Ente bilaterale anziché le 16 del precedente accordo. In questo ambito formativo di 24 ore rivestiranno particolare attenzione i contenuti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, alle competenze relazionali ed alla sicurezza e prevenzione degli infortuni;

3) nell'ambito del monte ore medio annuo di formazione formale (trasversale e professionalizzante) saranno inoltre erogate solo per il primo anno 24 ore di formazione professionalizzante anziché le 16 ore del precedente accordo in modalità teorica anche mediante momenti corsuali e/o seminariali;

4) per quegli apprendisti, al primo anno di formazione, che alla data di sottoscrizione dell'accordo hanno attivato o concluso le 30 ore di formazione trasversale e non hanno ancora iniziato il corso previsto nell'accordo del 4 giugno 2009 di 16 ore professionalizzanti, verranno erogate 24 ore di formazione professionalizzante così come previsto al punto 3.

In riferimento

All'accordo territoriale del 27 ottobre 2009 afferente la nuova articolazione del percorso formativo per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (D.Lgs. n. 276/2003, ex art. 49).

Convengono le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) la formazione dell'apprendistato professionalizzante per le imprese, escluse quelle edili ed affini, che applicano i contratti

collettivi dell'artigianato e che abbiano recepito la normativa dell'apprendistato professionalizzante, oltre alle imprese artigiane e non che applicano contratti collettivi di lavoro non artigiani purché iscritte alle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie, verrà articolata mediante una programmazione che preveda che siano erogate per il primo anno almeno 24 ore anziché le 30 del precedente accordo, tramite l'ausilio dell'Ente bilaterale dell'artigianato (EBA Bergamo), con particolare riferimento ai contenuti relativi alla sicurezza e prevenzione degli infortuni e la conoscenza delle normative del rapporto di lavoro;

2) nelle annualità successive le parti concordano che dovranno invece essere erogate almeno 24 ore di formazione trasversale sempre tramite l'ausilio dell'Ente bilaterale dell'artigianato (EBA Bergamo), anziché le 16 del precedente accordo. In questo ambito formativo le 24 ore saranno finalizzate a verificare e valorizzare la crescita di competenze professionali realizzate in azienda.